



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)



# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

*Approvato con:*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04.03.2004-*

*Modificato con:*

- *Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 12/07/2007*
- *Deliberazione di Consiglio comunale n. **26** del **28/07**/2022*



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### Sommario

<b>SEZIONE I- DEL CIMITERO</b> .....	5
<b>CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI – NORME DI RIFERIMENTO</b> .....	5
ARTICOLO 1 <i>Oggetto</i> .....	5
ARTICOLO 2 <i>Competenze e responsabilità</i> .....	6
ARTICOLO 3 <i>Servizi gratuiti e a pagamento</i> .....	6
ARTICOLO 4 <i>Rilascio dell'autorizzazione all'inumazione o tumulazione di cadavere</i> .....	6
ARTICOLO 5 <i>Atti a disposizione del pubblico</i> .....	6
ARTICOLO 6 <i>Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane.</i> .....	7
ARTICOLO 7 <i>Osservazione dei cadaveri e veglia delle salme</i> .....	7
ARTICOLO 8 <i>Deposizione della salma nel feretro – tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma</i> .....	7
ARTICOLO 9 <i>Verifica e chiusura feretri</i> .....	8
ARTICOLO 10 <i>Sepoltura gratuita</i> .....	8
ARTICOLO 11 <i>Piastrina di riconoscimento</i> .....	8
<b>CAPO II- TRASPORTI FUNEBRI</b> .....	8
ARTICOLO 12 <i>Modalità del trasporto e percorso</i> .....	8
ARTICOLO 13 <i>Trasporti funebri</i> .....	8
ARTICOLO 14 <i>Norme generali per i trasporti</i> .....	9
ARTICOLO 15 <i>Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività</i> .....	9
ARTICOLO 16 <i>Trasporto per e da altri Comuni per sepoltura o cremazione</i> .....	9
ARTICOLO 17 <i>Trasporto di ceneri e resti</i> .....	10
ARTICOLO 18 <i>Richiesta dell'autorizzazione al trasporto</i> .....	10
<b>CAPO III- CIMITERI</b> .....	10
ARTICOLO 19 <i>Disposizioni generali – Vigilanza</i> .....	10
ARTICOLO 20 <i>Ammissione nel cimitero</i> .....	10
ARTICOLO 21 <i>Tipologie di campi</i> .....	11
<b>CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b> .....	11
ARTICOLO 22 <i>Cippo e ornamenti</i> .....	11
ARTICOLO 23 <i>Tumulazione</i> .....	12
ARTICOLO 24 <i>Deposito provvisorio</i> .....	12
<b>CAPO V- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b> .....	12
ARTICOLO 25 <i>Avvisi di scadenza per esumazioni o estumulazioni ordinarie</i> .....	12
ARTICOLO 26 <i>Esumazioni ordinarie</i> .....	12
ARTICOLO 27 <i>Esumazione straordinaria</i> .....	13
ARTICOLO 28 <i>Estumulazioni</i> .....	13



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

ARTICOLO 29 <i>Raccolta delle ossa durante le operazioni di esumazione ed estumulazione</i> .....	13
ARTICOLO 30 <i>Ossario e cinerario comuni</i> .....	14
ARTICOLO 31 <i>Oggetti da recuperare</i> .....	14
CAPO VI- DELLA CREMAZIONE - RINVIO.....	14
ARTICOLO 32 - <i>Rinvio</i> .....	14
CAPO VII- POLIZIA DEI CIMITERI.....	14
ARTICOLO 33 <i>Orario</i> .....	14
ARTICOLO 34 <i>Disciplina dell'ingresso</i> .....	14
ARTICOLO 35 <i>Divieti speciali</i> .....	15
ARTICOLO 36 <i>Riti funebri - Fiori e piante ornamentali</i> .....	15
CAPO VIII- TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	15
ARTICOLO 37 <i>Sepulture private</i> .....	15
ARTICOLO 38 <i>Uso delle sepulture private</i> .....	16
ARTICOLO 39 <i>Durata delle concessioni</i> .....	17
ARTICOLO 40 <i>Manutenzione</i> .....	17
ARTICOLO 41 <i>Rinuncia a concessione di loculi – retrocessione al comune</i> .....	18
ARTICOLO 42 <i>Revoca</i> .....	18
ARTICOLO 43 <i>Estinzione</i> .....	18
ARTICOLO 44 <i>Rinuncia e decadenza dalla concessione delle aree</i> .....	18
ARTICOLO 45 <i>Accesso al cimitero</i> .....	19
ARTICOLO 46 <i>Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepulture private e collocazione di ricordi funebri</i> .	19
ARTICOLO 47 <i>Prescrizioni per i loculi</i> .....	19
ARTICOLO 48 <i>Responsabilità</i> .....	20
ARTICOLO 49 <i>Recinzione aree</i> .....	20
ARTICOLO 50 <i>Vigilanza</i> .....	20
ARTICOLO 51 <i>Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i> .....	20
CAPO VIII-IMPRESSE POMPE FUNEBRI .....	20
ARTICOLO 52 <i>Funzioni – Licenza</i> .....	20
ARTICOLO 53 <i>Divieti</i> .....	21
CAPO IX- DISPOSIZIONI VARIE E NORME TRANSITORIE E FINALI .....	21
ARTICOLO 54 <i>Mappa</i> .....	21
ARTICOLO 55 <i>Registro giornaliero delle operazioni cimiteriale</i> .....	21
ARTICOLO 56 <i>Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali</i> .....	21
ARTICOLO 57 <i>Cautele</i> .....	21



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

<b>SEZIONE II – DELLA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI</b> .....	22
CAPO X - NORME GENERALI .....	22
ARTICOLO 58 <i>Oggetto</i> .....	22
ARTICOLO 59 <i>Normativa di riferimento - integrazioni.</i> .....	22
ARTICOLO 60 <i>Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.</i> .....	22
ARTICOLO 61 <i>Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)</i> .....	22
ARTICOLO 62 <i>Feretri per la cremazione.</i> .....	22
ARTICOLO 63 <i>Cremazione per insufficienza di sepolture.</i> .....	23
ARTICOLO 64 <i>Caratteristiche dell'urna cineraria.</i> .....	23
ARTICOLO 65 <i>Destinazione delle ceneri</i> .....	23
ARTICOLO 66 <i>Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)</i> .....	23
ARTICOLO 67 <i>Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)</i> .....	23
ARTICOLO 68 <i>Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.</i> .....	24
CAPO XI- DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI.....	24
ARTICOLO 69 <i>Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)</i> .....	24
ARTICOLO 70 <i>Targa con generalità dei defunti cremati.</i> .....	24
ARTICOLO 71 <i>Divieti.</i> .....	25
ARTICOLO 72 <i>Luogo di dispersione delle ceneri</i> .....	25
CAPO XII- AFFIDAMENTO DELLE CENERI .....	25
ARTICOLO 73 <i>Consegna ed affidamento delle ceneri</i> .....	25
ARTICOLO 74 <i>Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)</i> .....	25
ARTICOLO 75 <i>Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)</i> .....	26
CAPO XIII- ABROGAZIONI- NORME TRANSITORIE E FINALI .....	26
ARTICOLO 76 <i>Tariffe.</i> .....	26
ARTICOLO 77 <i>Tutela dei dati personali.</i> .....	26
ARTICOLO 78 <i>Leggi ed atti regolamentari - Abrogazioni – Rinvio dinamico</i> .....	26
ARTICOLO 79 <i>Vigilanza - Sanzioni</i> .....	26
ARTICOLO 80 <i>Pubblicità ed entrata in vigore del regolamento.</i> .....	27



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### SEZIONE I- DEL CIMITERO

#### CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI – NORME DI RIFERIMENTO

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, recante regolamento di polizia mortuaria;

Vista la Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15. - Regione Piemonte

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. - Regione Piemonte

Visti, altresì:

- la circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- la circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;
- l’art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”<sup>1</sup>

#### ARTICOLO 1 *Oggetto*

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e delle leggi della Regione Piemonte come sopra indicate e le relative modifiche, integrazioni e sostituzioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare, in ambito comunale, i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

---

<sup>1</sup> 7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### ARTICOLO 2 *Competenze e responsabilità*

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale salvo diversa disposizione di legge.
- 2) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non si assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio.
- 3) Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### ARTICOLO 3 *Servizi gratuiti e a pagamento*

- 1) Salvo che non sia espressamente previsto, sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e dal regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) i trasporti funebri istituzionali art. 13;
  - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non esistano o non risultino in grado di sostenere la spesa, il cui stato di indigenza sia documentato e sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
- 3) Tutti i servizi non indicati nei punti che precedono, sono sottoposti al pagamento della tariffa secondo quanto stabilito dall'organo esecutivo dell'Ente, salvo quanto disposto dalla legge, ivi compresi la cremazione, le inumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie nei loculi o a terra.

### ARTICOLO 4 *Rilascio dell'autorizzazione all'inumazione o tumulazione di cadavere*

- 1) L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile".
- 2) In base all'Art. 74 del D.P.R. 396/200, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, l'Ufficiale dello Stato Civile acquisisce il certificato rilasciato dal medico necroscopo a seguito di ispezione eseguita sul cadavere non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso.
- 3) L'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione non può essere accordata se non sia trascorso il tempo di osservazione stabilito dal medico necroscopo.

### ARTICOLO 5 *Atti a disposizione del pubblico*

- 1) Presso gli uffici comunali è tenuto su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Analogo registro viene consegnato all'affidatario dei servizi cimiteriali che annota l'avvenuta sepoltura nel cimitero.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero, nonché sul sito istituzionale del comune, nella sezione "servizi/avere una famiglia/cimitero":
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente Regolamento;



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

- c) gli avvisi relativi alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna, ai sensi della normativa vigente.

### ARTICOLO 6 *Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane.*

- 1) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per l'adozione degli adempimenti di rispettiva competenza.
- 2) L'A.S.L. competente per territorio incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria, che, in caso di insussistenza di reato, rilascia il nulla osta per la sepoltura.
- 3) Sulla base del nulla osta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza l'inumazione, tumulazione o, in caso di ossa umane, la collocazione nell'ossario comune.

### ARTICOLO 7 *Osservazione dei cadaveri e veglia delle salme*

- 1) Il periodo di osservazione dei cadaveri è stabilito dal medico necroscopo.
- 2) Nei depositi di osservazione presso la camera mortuaria di Valle, presso il Presidio Sanitario di Torre Pellice giusta convenzione con l'ASL TO-3 di Collegno/Pinerolo approvata con DCC n. 17 in data 27.4.2017 sono ricevute e tenute in osservazione, per il periodo prescritto, le salme delle persone:
  - a) decedute in abitazioni ritenute inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 3) Su parere del coordinatore sanitario dell'ASL di appartenenza, il Sindaco potrà autorizzare l'ammissione, in tali depositi di osservazione, delle salme di qualsiasi altra persona deceduta nel Comune. In ogni caso, le salme delle persone decedute presso gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, i collegi e in genere gli istituti che hanno dormitori in comune per i loro ospiti, devono essere trasportate, dopo la visita necroscopica, ai depositi di osservazione presenti negli stessi istituti ove esistenti.
- 4) Nei depositi di osservazione le salme sono poste su appositi letti o tavoli e potranno essere vegliate dai parenti o da persone autorizzate.

### ARTICOLO 8 *Deposizione della salma nel feretro – tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma*

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un unico feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con indumenti ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

6) Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

### ARTICOLO 9 *Verifica e chiusura feretri*

1) Prima della chiusura del feretro deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.

### ARTICOLO 10 *Sepoltura gratuita*

1) È data facoltà al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Giunta Comunale, di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali, cellette ossario e nicchie cinerarie per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta. La durata della relativa concessione è stabilita dall'art. 39 del Regolamento.

### ARTICOLO 11 *Piastrina di riconoscimento*

1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## CAPO II- TRASPORTI FUNEBRI

### ARTICOLO 12 *Modalità del trasporto e percorso*

1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, ovvero dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie; la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso; il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

### ARTICOLO 13 *Trasporti funebri*

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/09/1990 n. 285 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 285/1990 sono servizi istituzionali, e perciò a carico del Comune che può affidarli alle imprese in possesso dei requisiti di legge previsti dalla L.R. n. 15/2011 e dal regolamento n. 7/R/2012, in conformità alla normativa vigente, i seguenti trasporti funebri:

- a) recupero e trasporto di salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

- b) recupero e trasporto di salme di persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione su segnalazione dell'Autorità giudiziaria;
- c) recupero e trasporto di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d) trasporto di cadaveri destinati a seppellimento in tombe di comunità;
- e) trasporto dal cimitero di seppellimento alla sala di autopsia se posta fuori dal cimitero medesimo, dei cadaveri dissepoli per ordine dell'Autorità giudiziaria in pendenza di giudizio penale;
- f) trasporto al cimitero, o in caso di cremazione, al crematorio e poi al cimitero, di cadavere di persona indigente o di persona per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari.

### ARTICOLO 14 *Norme generali per i trasporti.*

- 1) I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 cui si fa esplicito rimando, fatte salve ulteriori modifiche introdotte dalle leggi regionali in vigore nel tempo.
- 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e alla sepoltura, e, se necessario, dagli altri atti relativi alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato.
- 3) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### ARTICOLO 15 *Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività*

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, proibirà il corteo quando ciò sia indispensabile e adotterà i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Per le salme che risultino portatrici di radioattività, l'unità Sanitaria competente, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### ARTICOLO 16 *Trasporto per e da altri Comuni per sepoltura o cremazione*

- 1) Il trasporto di salme nel cimitero di un altro Comune è autorizzato dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per la sepoltura, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero. Resta cura dell'affidatario dei servizi cimiteriali la previa verifica della regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risultante dalla documentazione prodotta.
- 5) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle derivanti ceneri nel luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### ARTICOLO 17 *Trasporto di ceneri e resti*

- 1) Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento e le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

### ARTICOLO 18 *Richiesta dell'autorizzazione al trasporto*

- 1) Le richieste per l'autorizzazione al trasporto della salma devono essere rivolte all'Ufficio dello Stato Civile all'atto della notifica della morte da parte dei congiunti del defunto o dei direttori degli ospedali o dei Capi delle convivenze cui apparteneva il defunto o, in ogni caso, da persona da essi incaricata.
- 2) La scelta dell'impresa, fra quelle aventi i requisiti di legge, è libera. Il committente, contestualmente al pagamento dei diritti cimiteriali, comunica all'Ufficio di Stato Civile il nome o la ragione sociale dell'impresa scelta, che viene riportato nel permesso di seppellimento.

## CAPO III- CIMITERI

### ARTICOLO 19 *Disposizioni generali – Vigilanza*

- 1) È vietata la sepoltura dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n.285 e successive modificazioni.
- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3) Il Comune provvede alla manutenzione dei cimiteri, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi di legge.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero, a ditte incaricate dal Comune salvo che non sia diversamente richiesto dagli interessati.
- 5) Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52,53 e 81 del DPR 10/9/1990 n.285.
- 6) Il Direttore Sanitario dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare e migliorare il regolare servizio.
- 7) Il feretro deve fare ingresso nel cimitero almeno un'ora prima della chiusura dello stesso.

### ARTICOLO 20 *Ammissione nel cimitero*

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte le salme o i resti di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. È altresì consentita la sepoltura di persone che sono nate nel Comune di Bricherasio o che al momento della nascita avevano ivi la residenza, nonché di tutti coloro che hanno dovuto trasferire la residenza dal Comune di Bricherasio in altro luogo per motivi di assistenza o che vi sia il coniuge nelle suddette condizioni. Inoltre viene consentito la sepoltura di persone che siano ricoverate presso la locale Casa di Riposo e decedute in altri Comuni presso Ospedali.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

- 2) Coloro che non rientrano nelle ipotesi di cui al 1° comma sono sepolti nell'ultima fila superiore dei loculi, cellette e nicchie cinerarie se disponibili, previo pagamento delle tariffe vigenti, deliberate periodicamente dalla giunta comunale.
- 3) È consentita la collocazione di non più di due cassette di resti e di non più di tre urne cinerarie in un unico loculo o celletta, sia o meno presente un feretro.
- 4) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e dei loro aventi diritto.
- 5) Le concessioni per sepolture a sistema di tumulazione, comprese cellette ossario e nicchie cinerarie, possono essere accordate:
  - a) per beneficiari già deceduti al momento di presentazione dell'istanza da parte del concessionario;
  - b) per beneficiari ancora in vita al momento della presentazione dell'istanza di concessione, che abbiano compiuto i 70 anni di età, salvo eventuali deroghe determinate da eventi straordinari ed eccezionali;
  - c) per beneficiari ancora in vita, gravemente malati, invalidi o portatori di handicap a prescindere dall'età, che correlino idonea documentazione medica all'istanza di concessione;
  - d) per beneficiari ancora in vita che sia stato coniuge o convivente di persona sepolta nello stesso cimitero, a prescindere dall'età. In questa ultima ipotesi l'amministrazione non è tenuta ad accogliere l'istanza allorché si verifichi una grave insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

### ARTICOLO 21 *Tipologie di campi*

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n.285 e s.m.i. e sono disciplinati dal Regolamento regionale n. 7/R/2012 e s.m.i..

## CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### ARTICOLO 22 *Cippo e ornamenti*

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
- 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) I privati possono installare, in sostituzione del cippo, un copritomba di dimensioni massime di metri 1,75 x 0,75 e/o una lapide di altezza non superiore a metri 1,10 dal piano di campagna.
- 4) È consentita inoltre la posa di croci, lapidi, ricordi, nonché fotografie.
- 5) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai familiari o aventi causa.
- 6) In caso di incuria, il Comune provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla legge, salvo recupero delle spese.
- 7) Le sepolture private a sistema di inumazione non sono oggetto di concessione.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### ARTICOLO 23 *Tumulazione*

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi – cellette o nicchie cinerarie – costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.

### ARTICOLO 24 *Deposito provvisorio*

- 1) A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo o, previo consenso degli interessati, in una tomba di famiglia.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che debbano effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura in loculi da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3) La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari, salvo proroga concessa, di volta in volta, dall'amministrazione.
- 4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.
- 5) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.

## CAPO V- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### ARTICOLO 25 *Avvisi di scadenza per esumazioni o estumulazioni ordinarie*

- 1) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria ed estumulazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale 90 giorni prima.

### ARTICOLO 26 *Esumazioni ordinarie*

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dalla legge attualmente in vigore, pari a 10 anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con appositi provvedimenti.
- 3) Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di esumazione non disponga diversamente, è possibile:
  1. il mantenimento nella fossa originaria;
  2. la reinumazione in altro reparto del cimitero;
  3. la cremazione.

Nei primi due casi, il periodo di ulteriore permanenza è pari a cinque anni.

Si applica l'art 29 comma 1 del presente regolamento.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### ARTICOLO 27 *Esumazione straordinaria*

1) L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, dietro richiesta scritta dei familiari ed autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in un altro cimitero o per la cremazione. Le esumazioni straordinarie di cui all'art.83 e 84 del DPR n. 285/90 sono eseguite alla sola presenza dell'incaricato dei servizi cimiteriali, così come già normalmente avviene per le esumazioni ordinarie. Nel caso venga richiesto il trasferimento in altro comune o la cremazione presso impianto situato in altro comune, viene autorizzato dall'ufficio anche il trasporto.

2) Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie non si possono effettuare nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285<sup>2</sup> e successive modificazioni.

3) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'organo sanitario competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

### ARTICOLO 28 *Estumulazioni*

1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

a) Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

b) Le estumulazioni straordinarie avvengono:

- a richiesta motivata dei familiari interessati;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;

2) I feretri sono estumulati secondo la programmazione e sotto la vigilanza del servizio cimiteriale.

3) I resti mortali salvo quanto previsto dall'art. 27, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, in loculi o tombe in concessione, previa domanda al Sindaco da parte degli aventi diritto.

4) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, è obbligatoria, ai sensi dell'art 87 del DPR 285/90 e s.m.i., l'inumazione in apposito reparto del cimitero per ulteriori 10 anni, ridotti a 5 nel caso che la tumulazione originaria fosse superiore ad anni 20.

Si applicano le disposizioni dell'art 29 del presente regolamento.

### ARTICOLO 29 *Raccolta delle ossa durante le operazioni di esumazione ed estumulazione*

1) Le ossa che si rinvenivano durante le operazioni di cui agli articoli 26 e 28 del presente regolamento sono deposte in ossario comune, salva apposita richiesta scritta degli interessati almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esumazione o l'estumulazione, i quali possono richiederne la consegna al fine di depositarle in apposite cellette ossario avute in concessione o in altre sepolture a sistema di tumulazione. Il richiedente corrisponderà al comune il pagamento dei diritti secondo la tariffa in vigore al momento della richiesta anche nel caso di cui al comma 4 dell'art 28.

---

<sup>2</sup> Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### ARTICOLO 30 *Ossario e cinerario comuni*

- 1) L'ossario comune è un manufatto destinato a raccogliere in modalità promiscua le ossa:
  - a) raccolta nel corso di operazioni di esumazione o estumulazione nel caso di concessioni a tempo determinato quando i familiari non intendano provvedere a diversa collocazione delle stesse;
  - b) rinvenute nei casi di cui all'art 5 del d.p.r. 285/1990
- 2) le ossa sono sottratte alla vista del pubblico e conservate in perpetuo. In caso di saturazione, viene predisposta la cremazione e il relativo conferimento nel cinerario comune.
- 3) Il cinerario comune è un manufatto destinato ad accogliere in forma indistinta le ceneri risultanti dalla cremazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ossa umane nel caso in cui i familiari non intendano provvedere a diversa collocazione delle stesse.

### ARTICOLO 31 *Oggetti da recuperare*

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno comunicazione agli uffici comunali al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto.
- 3) Indipendentemente da una eventuale richiesta, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni debbono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che ne darà comunicazione agli aventi diritto, ove conosciuti. In ogni caso, questi oggetti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso questo termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## CAPO VI- DELLA CREMAZIONE - RINVIO

### ARTICOLO 32 - *Rinvio*

Si fa specifico rinvio alla sezione II del presente regolamento.

## CAPO VII- POLIZIA DEI CIMITERI

### ARTICOLO 33 *Orario*

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2) La chiusura del cancello avviene automaticamente. Apposito cartello affisso all'ingresso del cimitero indicherà l'orario di apertura al pubblico. È sempre garantita l'apertura del cancello dall'interno.

### ARTICOLO 34 *Disciplina dell'ingresso*

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali fatta eccezione per i cani-guida;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

### ARTICOLO 35 *Divieti speciali*

1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli, depositare vasi o quant'altro sui marciapiedi, aree di passaggio od aree verdi;
- e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti);
- g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- i) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- j) qualsiasi attività commerciale.

2) I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che siano debitamente autorizzati.

3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, qualora il suo comportamento integri un illecito penale o amministrativo, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

### ARTICOLO 36 *Riti funebri - Fiori e piante ornamentali*

1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il personale li toglierà e provvederà al loro smaltimento.

3) La falciatura e l'eliminazione delle erbe avverrà periodicamente.

## CAPO VIII- TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

### ARTICOLO 37 *Sepolture private*

1) Il Comune individua nel perimetro del cimitero aree da destinare alla costruzione di cappelle o edicole private. Esse saranno date in concessione mediante apposito atto stipulato fra i responsabili del servizio ed i richiedenti,



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

saranno soggette a rilascio di concessione edilizia da parte del Comune e saranno realizzate nel rispetto dell'apposito Regolamento di Edilizia Cimiteriale <sup>3</sup>.

- 2) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa in vigore nel tempo.
- 3) Il diritto d'uso di una sepoltura è attribuito con una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali. La concessione lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 4) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto. Esso conterrà le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione,
  - la durata;
  - i concessionari o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso.

### ARTICOLO 38 *Uso delle sepolture private*

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro, al concessionario e alla sua famiglia e, per gli Enti, alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
- 2) La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, collaterali, rispettivi coniugi e discendenti diretti ed agli ascendenti del coniuge del concessionario.
- 3) Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta dell'originario titolare della concessione il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali, rispettivi coniugi e discendenti diretti, la sepoltura avviene salvo che il concessionario o avente diritto non si opponga.
- 5) È ammessa sepoltura in caso di "convivenza" con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti.
- 6) Parimenti è ammessa la sepoltura di persone legate da rapporti di benemeranza nei confronti del concessionario da comprovarsi con apposita dichiarazione.
- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'area, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e l'area con i relativi manufatti rientra in proprietà del Comune.
- 9) Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano osservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

---

<sup>3</sup> Regolamento approvato con DCC in data 30.6.98 n. 36 e s.m.i.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### ARTICOLO 39 *Durata delle concessioni*

1) La durata della concessione è perpetua per le sepolture di caduti in guerra e nella lotta di liberazione, militari italiani e stranieri della Guerra 1915-1918, militari e militarizzati italiani deceduti in stato di prigionia o internamento, partigiani e patrioti deceduti dopo l'8 settembre 1943 in conseguenza della lotta di liberazione, civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia.

2) Le concessioni sono a tempo determinato. Esse sono:

b) fissate in 99 anni dalla data di stipula del contratto per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività;

c) fissate in 50 anni dalla data di utilizzo per i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie individuali. A seguito di estumulazione, i loculi, le cellette e le nicchie cinerarie rientreranno nel patrimonio del Comune.

3) Le concessioni sono rinnovabili. È facoltà dell'amministrazione procedere al rinnovo delle concessioni previo versamento del canone e per la durata contemplata nel presente articolo. L'istanza di rinnovo può essere presentata da parte del concessionario o altro avente titolo ai sensi dell'art. 38 comma 2 del presente regolamento come segue:

- a partire dal **40<sup>o</sup> anno** antecedente la data di scadenza della concessione contrattuale, nei casi di cui al comma 2 lett. B) del presente articolo;

- a partire dal **quinto anno** antecedente la data di scadenza della concessione contrattuale, nei casi di cui al comma 2 lett. C) del presente articolo.

Il rinnovo consente di conservare i cadaveri, i resti mortali e le ceneri già accolti nella sepoltura privata in vigore della precedente concessione, senza ulteriori costi imputabili al valore del manufatto esistente.

4) È sempre fatta salva per l'amministrazione la facoltà di non procedere a rinnovi o limitare il numero di rinnovi in caso di carenza di sepolture private con apposita deliberazione di giunta comunale.

5) L'individuazione dei lotti di loculi, cellette e nicchie cinerarie da dare in concessione è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale.

### ARTICOLO 40 *Manutenzione*

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari o aventi diritto per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2) I concessionari o aventi diritto dei loculi, nicchie cinerarie e cellette, debbono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti concessi.

3) Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, trascorsi 60 giorni dalla diffida notificata agli aventi diritto, o dall'avvenuta pubblicità, mediante affissione all'Albo Pretorio, all'Albo del Cimitero e sulla tomba interessata, salvo il recupero delle spese nelle forme di legge. In detto caso verrà dichiarata la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento.

4) Qualora si renda necessario procedere ad opere di manutenzione straordinaria sui manufatti destinati alla tumulazione, l'Amministrazione comunale può ripartire le spese tra i concessionari o coniuge, figli, fratelli del defunto dei loculi, cellette e nicchie cinerarie esistenti nella struttura che richiede l'intervento. Le spese saranno ripartite, in base a criteri preventivamente stabiliti dalla Giunta comunale. In tal caso i concessionari o aventi diritto devono essere messi a conoscenza del progetto relativo all'intervento tramite pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio e all'Albo del Cimitero ai sensi della Legge n. 241/90.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### ARTICOLO 41 *Rinuncia a concessione di loculi – retrocessione al comune*

1) Coloro che rinuncino alle concessioni di loculi cimiteriali, cellette o nicchie cinerarie, siano concessionari o aventi causa ai sensi dell'art 38 comma 2 del presente regolamento, devono presentare richiesta scritta al Comune, previa liberazione dei manufatti da sepolture, pena il non accoglimento della medesima. Il comune provvede a rimborsare una somma di denaro secondo le percentuali di seguito riportate:

- dell'80% del costo di acquisto in caso di acquisto senza utilizzo;
- del 50% del costo di acquisto per retrocessioni proposte entro tutto il decimo anno dall'inizio della sepoltura;
- del 20 % del costo di acquisto per retrocessioni proposte tra il primo giorno dell'undicesimo anno e il ventesimo anno dall'inizio della sepoltura;
- nessun rimborso per retrocessioni proposte dal primo giorno del ventunesimo anno dalla sepoltura;

2) Se la persona destinataria viene tumulata in altro luogo, il concessionario o gli aventi diritto debbono, entro sei mesi, retrocedere il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria al Comune. Agli stessi verrà rimborsata la somma di cui al comma precedente. Se entro tali scadenze non verrà presentata la rinuncia e la richiesta di rimborso, i loculi, le cellette o le nicchie cinerarie passeranno di proprietà del Comune senza alcun corrispettivo.

## CAPO IX- REVOCA - ESTINZIONE –DECADENZA DALLA CONCESSIONE

### ARTICOLO 42 *Revoca*

1) Salvo quanto previsto dalla legge, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi, la concessione verrà revocata e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tumulazione.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o avente diritto ove noti, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e all'albo cimiteriale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario e/o aventi diritto.

### ARTICOLO 43 *Estinzione*

1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per rinuncia, decadenza ovvero in caso di soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.

2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune previa comunicazione agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### ARTICOLO 44 *Rinuncia e decadenza dalla concessione delle aree*

1) I concessionari dei lotti dovranno richiedere la concessione edilizia entro un anno dalla data di stipula dell'atto a pena di decadenza.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

- 2) Nel caso di cui al comma 1 e in caso di rinuncia entro la stessa data alla concessione del lotto, l'area ritorna in disponibilità del Comune e verrà rimborsata una somma di denaro pari al 50% dell'importo inizialmente corrisposto dal concessionario alla data di stipula.
- 3) Parimenti, su istanza del concessionario, possono essere retrocesse in qualsiasi momento le concessioni di aree sulle quali siano già sorte costruzioni nel caso non siano mai state effettuate sepolture. Il concessionario o i suoi aventi causa dovranno esplicitamente rinunciare ad ogni diritto di proprietà sui manufatti, segni funebri e simili esistenti, che passeranno in proprietà del Comune dietro corrispettivo pari al 20% dell'importo inizialmente corrisposto dal concessionario alla data della stipula.
- 4) Possono essere retrocessi al Comune i manufatti o le aree ove siano state eseguite sepolture; in tal caso, i resti saranno depositati nell'ossario comune. Nessun compenso è riconosciuto al concessionario.
- 5) Nei casi previsti dai commi precedenti, la decadenza della concessione deve essere dichiarata dal responsabile del servizio.
- 6) Pronunciata la decadenza dalla concessione ai sensi del comma precedente, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme, dei resti, delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## CAPO X- IMPRESE E LAVORI PRIVATI

### ARTICOLO 45 *Accesso al cimitero*

- 1) Per l'esecuzione di opere, di nuove costruzioni, di restauri, di riparazioni, di manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.

### ARTICOLO 46 *Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri*

- 1) I singoli progetti di costruzione ed eventuali varianti di sepolture private debbono essere approvati secondo la normativa vigente in materia.
- 2) Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

### ARTICOLO 47 *Prescrizioni per i loculi*

- 1) Vengono fissati per i loculi cimiteriali ristrutturati dei lotti F – G - I (PARTE VECCHIA) L- M - N le seguenti prescrizioni:
  - a) i loculi ristrutturati e posti in vendita dovranno essere riutilizzati dotandoli di una lastra copri loculo di tipo marmo "perlato di Sicilia" posta nell'incavo esistente e posizionata a cm 15 dal filo esterno muro;
  - b) a completamento del vano loculo si dovranno posizionare due stipiti ed architrave della stessa tipologia utilizzata per la lastra copri loculo: tali elementi dovranno essere posati a filo della muratura;
  - c) la parte inferiore del vano (davanzale) dovrà essere della stessa tipologia dei marmi precedenti e potrà presentare una sporgenza di cm 0.50 – 1.00 rispetto al filo muratura;
  - d) lo spessore degli elementi di contorno dovrà essere di cm 2,00. Il vano porta fiori dovrà essere localizzato sulla parte sinistra della lastra e l'eventuale lumino funerario sulla parte destra. Non sono ammesse lastre che occupino più di un loculo o rivestimenti orizzontali delle fasce esistenti.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

Tali incombenze sono a carico dei familiari.

### ARTICOLO 48 *Responsabilità*

1) I concessionari o aventi diritto delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

### ARTICOLO 49 *Recinzione aree*

1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2) In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### ARTICOLO 50 *Vigilanza*

1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

### ARTICOLO 51 *Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri*

1) Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2) Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5.03.1963, n.292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria), dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 4.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni (vaccinazione antiepatite B facoltativa) e dotato delle misure di protezione individuale previste dal d.lgs. 81/08 successive modifiche.

## CAPO VIII-IMPRESSE POMPE FUNEBRI

### ARTICOLO 52 *Funzioni – Licenza*

1) Le imprese di pompe funebri, previo incarico, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli Uffici del Comune;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, debbono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercitino il trasporto funebre, debbono disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dalla legge.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### ARTICOLO 53 *Divieti*

1) È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## CAPO IX- DISPOSIZIONI VARIE E NORME TRANSITORIE E FINALI

### ARTICOLO 54 *Mappa*

- 1) Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
- 2) Il documento di cui al primo comma è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni rilasciate all'interno del Comune.

### ARTICOLO 55 *Registro giornaliero delle operazioni cimiteriale*

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e successive modifiche ed integrazioni, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, che, in duplice copia, è conservato a norma dell'art. 5 del presente regolamento. Il registro può essere tenuto anche mediante strumenti informatici. Detto personale addetto è rappresentato nelle persone dei dipendenti dell'area anagrafe del Comune di Bricherasio e nel soggetto affidatario dei servizi cimiteriali.

### ARTICOLO 56 *Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali*

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali dovrà avvenire secondo quanto disposto dalla legge.

### ARTICOLO 57 *Cautele*

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (loculi, cellette, nicchie od aree per la costruzione di edicole private) s'intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) Chi retrocede loculi, cellette, nicchie cinerarie, l'area o la tomba di famiglia al Comune s'intende che agisca in nome o per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 3) In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'eventuale azione che ne conseguirà.



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)



## SEZIONE II – DELLA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

### CAPO X - NORME GENERALI

#### ARTICOLO 58 *Oggetto*

1) Il presente regolamento disciplina la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.

#### ARTICOLO 59 *Normativa di riferimento - integrazioni.*

1) La materia, ad integrazione di quanto disposto al CAPO I del presente regolamento, è disciplinata:

- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- dalla Legge regionale 3/08/2011, n. 15 - Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

#### ARTICOLO 60 *Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.*

1) Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

2) Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal presente regolamento, per quanto compatibile con le disposizioni statali.

3) La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.

4) In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5) Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

#### ARTICOLO 61 *Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)*

1) Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

#### ARTICOLO 62 *Feretri per la cremazione.*

1) In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### ARTICOLO 63 *Cremazione per insufficienza di sepolture.*

- 1) Per eventuali necessità da parte del Comune, può essere autorizzata, dall'ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
- 2) Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

### ARTICOLO 64 *Caratteristiche dell'urna cineraria.*

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

### ARTICOLO 65 *Destinazione delle ceneri.*

- 1) Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
  - a) tumulate in tombe di famiglia, in loculi (anche con altre salme), in cellette ossario o nicchie cinerarie all'interno del cimitero, a condizione che le urne siano realizzate in materiali non deperibili;
  - b) versate nel cinerario comune del cimitero comunale;
  - c) disperse nell'apposita area individuata nel cimitero comunale;
  - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;
  - e) disperse secondo le modalità indicate nell'art. 69 del presente regolamento rubricato "*dispersione delle ceneri*".
- 2) Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, o versate nel cinerario comune.

### ARTICOLO 66 *Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)*

- 1) L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 68.
- 2) L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

### ARTICOLO 67 *Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)*

- 1) Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dal presidente dell'associazione dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché eventualmente il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

### ARTICOLO 68 *Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.*<sup>4</sup>

1) Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2) Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

## CAPO XI- DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

### ARTICOLO 69 *Dispersione delle ceneri.* (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

1) Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla legge 130/2001, ed in presenza di volontà espressa dal defunto ai sensi dell'art. 65 e 66, le ceneri possono essere disperse nei luoghi indicati all'art. 4 della legge Regionale n.20 del 31/10/2007;

2) In questo Comune la dispersione delle ceneri è altresì prevista nell'area appositamente predisposta, all'interno del cimitero comunale, denominata "roseto" ovvero nel cinerario comune ex art 30 del presente regolamento;

3) La dispersione è eseguita dal coniuge, non separato né divorziato, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

4) L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

5) La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6) L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7) Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

### ARTICOLO 70 *Targa con generalità dei defunti cremati.*

1) Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, a richiesta e spese a carico dei familiari, sarà apposta una targa che riporta i dati anagrafici del defunto affidato o disperso, nell'apposito manufatto predisposto dal Comune. Le targhette sono posizionate in ordine orizzontale. È espressamente vietata la scelta da parte degli

<sup>4</sup> (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

interessati della posizione; è invece consentito al coniuge superstite, che lo richieda per iscritto, di lasciare uno spazio per la collocazione della propria targhetta.

### ARTICOLO 71 *Divieti.*

1) È fatto divieto di deporre fiori o quant'altro nell'area della conservazione, dispersione e sul manufatto posto a ricordo.

### ARTICOLO 72 *Luogo di dispersione delle ceneri.*

1) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

## CAPO XII- AFFIDAMENTO DELLE CENERI

### ARTICOLO 73 *Consegna ed affidamento delle ceneri.*

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche previste dalla legge.
- 2) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
- 3) L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- 4) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
- 5) I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
- 6) L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

### ARTICOLO 74 *Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)*

- 1) La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
- 2) L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
- 3) L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- 4) L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
- 5) Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

7. L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

### ARTICOLO 75 *Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)*

- 1) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale anche mediante tumulazione o richiederne la dispersione nei luoghi consentiti dalla legge.
- 2) Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 60 del presente regolamento.
- 3) Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

## CAPO XIII- ABROGAZIONI- NORME TRANSITORIE E FINALI

### ARTICOLO 76 *Tariffe.*

- 1) Con atto deliberativo della Giunta Comunale sono stabilite le tariffe per la conservazione, la dispersione, l'affidamento delle ceneri, l'iscrizione e posa della targa identificativa.

### ARTICOLO 77 *Tutela dei dati personali.*

- 1) Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della vigente normativa in materia, tra le quali il Regolamento UE 679/2016, la legge 101/2018 e il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### ARTICOLO 78 *Leggi ed atti regolamentari - Abrogazioni – Rinvio dinamico*

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
- 2) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso contrastanti.
- 3) Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.
- 3) Si intendono inoltre abrogate implicitamente tutte le disposizioni del presente Regolamento contrarie a norme di legge o atti amministrativi entrati in vigore successivamente al presente testo.
- 4) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

### ARTICOLO 79 *Vigilanza - Sanzioni.*

- 1) Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.



## COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIAZZA SANTA MARIA N. 11

CAP 10060 TEL. (0121) 59.105 – FAX (0121) 59.80.42

Email: [bricherasio@ruparpiemonte.it](mailto:bricherasio@ruparpiemonte.it) Certificata: [bricherasio@pcert.it](mailto:bricherasio@pcert.it)

- 2) Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della sanzione di cui all'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e/o successive modificazioni.
- 3) Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
- 4) Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

### ARTICOLO 80 *Pubblicità ed entrata in vigore del regolamento.*

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata al Responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 3) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello delle pubblicazioni di rito.